



SETTORE AMBIENTE - Difesa del suolo - Funzione Deleghe Regionali Ambiente
PROTOCOLLO N. 31463/2025 DEL 31/10/2025

Novara, il 31/10/2025

Funzione Sviluppo Eco-sostenibile

**OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - FASE DI VERIFICA ART.19 - PROSECUZIONE E
AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTRATTIVA (M1808N) -
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) - LUNA ROSSA S.R.L. -
TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA**

Si trasmette in allegato la relazione di istruttoria tecnica inerente l'oggetto.

Sottoscritta dal Incaricato di E.Q.
MANAZZA SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

All.
Rel. Istr. Tecnica ottobre 2025





**Istruttoria Tecnica ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fase di VERIFICA art.19
Prosecuzione e ampliamento attività estrattiva (M1808N)
- CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) -**

LUNA ROSSA S.r.l.

Il progetto in oggetto prevede la prosecuzione e ampliamento di una cava inattiva dal 2019. Per tale area estrattiva, avente attualmente una superficie di circa 19.210 mq, è proposto un ampliamento verso S-SE per ulteriori 49.398 mq, su una superficie complessiva di circa 68.608 mq. Il giacimento sfruttabile risulta in parte costituito dai volumi residui già a suo tempo autorizzati (circa 30.000 mc), localizzati sul piazzale di fondo cava e sul fianco occidentale, a cui si aggiungono i volumi di ampliamento per circa 436.576 mc (volume totale di scavo in banco circa 466.584 mc), per 10 anni di attività.

L'ultima autorizzazione, scaduta il 24/09/2019, prevedeva che, dopo la realizzazione dello sfruttamento, sull'area venisse realizzato un recupero ambientale di tipo naturalistico, **per il quale è vigente ancora garanzia fideiussoria avente quale beneficiario il Comune di Castelletto Sopra Ticino.**

Nella documentazione non viene approfondita l'attività di cava pregressa ed il rispetto delle condizioni ambientali a suo tempo indicate, né tanto meno gli esiti dei relativi monitoraggi eseguiti nel tempo di attività della cava. A tal riguardo, si richiamano le risultanze dei sopralluoghi svoltisi dagli Enti, nel 2019-2020, che avevano rilevato la presenza di materiale di provenienza esterna, recuperi morfologici differenti da quelli autorizzati e mancata attuazione delle opere di compensazione prescritte.

Da un punto di vista di autorizzabilità dell'intervento ai sensi della L.R. 23/2016, si richiama la pianificazione di settore:

- il PRAE della Regione Piemonte è stato approvato con Deliberazione del 30 settembre 2025, n. 122-20649 del Consiglio Regionale. Esso costituisce il quadro di riferimento unitario regionale delle attività estrattive di cava ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016;
- tale piano regionale entrando in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta sul B.U.R. n. 42 del 16 ottobre 2025, esplica la sua efficacia con decorrenza 01/11/2025;
- fino a tale data, ai sensi dell'art. 43 comma 4 della norma estrattiva regionale, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute;
- ai sensi dell'art.55 delle NTA del PRAE, per i procedimenti amministrativi in corso in materia di coltivazione di cave, inclusi eventuali procedimenti di verifica o valutazione di impatto ambientale, alla data di entrata in vigore del PRAE, **continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui tali procedimenti hanno avuto inizio;**

Premesso quanto, essendo l'istanza in oggetto, pervenuta in data 01/10/2025, si applicano le disposizioni del PAEP della Provincia di Novara, vigente fino al 31/10/2025.

Tale strumento, per l'area in oggetto, non riconosce il polo di Castelletto Ticino e non colloca nemmeno l'area di studio all'interno del bacino estrattivo dell'Ovest Ticino.

Si richiama pertanto, l'art.2 delle NTA del PAEP che indica che l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito unicamente all'interno dei bacini estrattivi.

Premesso quanto, ai sensi e per gli effetti del PAEP, tale ampliamento non è assentibile ma è autorizzabile il rinnovo per il completamento dell'attività di cava (mappata all'interno del PAEP come cava attiva e storica in via di esaurimento), previa adeguata e completa ricostruzione dello stato dei luoghi e di revisione progettuale finalizzata al completo recupero naturalistico dell'area.

Tale progetto di rinnovo dovrà caratterizzare il terreno umico accantonato da molti anni, al fine di valutare le opportune attività ammendanti da attuarsi prima della relativa stesura; inoltre, dalla Tav.4VER (Stato Attuale) emerge che tale accumulo di terreno umico risulta posizionato al di fuori del sedime estrattivo autorizzato:

1





occorre che vengano eseguite le opportune valutazioni in merito. Analoghe valutazioni dovranno essere svolte anche in relazione ai 12.669 mc di sterili di cava già stoccati in cumuli nel sito; si rende necessario che gli stessi vengano caratterizzati, anche dal punto di vista della provenienza (volumi già presenti sul piazzale di cave pari a 3740 mc e al piede del fronte occidentale pari a 8829 mc), in considerazione che gli stessi saranno impiegati per i rimodellamenti finali dell'area e che nel corso delle attività di vigilanza svoltesi nel 2019-2020 erano stati accertati conferimenti di materiale di provenienza esterna.

Infine, poiché la documentazione allegata riporta un'analisi giacimentologica eseguita nel 2003, ed in considerazione che nel 2018 era stato attestato dalla medesima società la presenza di materiale inidoneo al proseguimento dell'attività estrattiva con contestuale richiesta di apertura di attività di scarica, si richiede di eseguire le adeguate valutazioni tecnico-economiche in relazione al proseguimento dell'estrazione del volume residuo precedentemente autorizzato (circa 30.000 mc).

Entrando nel merito della relazione ambientale presentata si rileva che non sono state fornite opportune analisi e valutazioni:

- sulla componente emissiva (polveri e rumore) in relazione al nucleo abitativo in Comune di Comignago posto a meno di 170 m dall'area in direzione SUD, rispetto all'area di ampliamento;
- in merito ad un adeguato inquadramento forestale dell'area e connessa analisi fitosociologica di dettaglio, in considerazione che l'area di ampliamento è boscata ed è in prevalenza costituita da quercocarpineto, con presenza di un castagneto nel margine occidentale;
- in relazione al progetto di recupero dell'area e delle connesse opere di compensazione. Il progetto di recupero non è stato sufficientemente elaborato in relazione al valore ecologico dell'area di ampliamento (come si desuma dalla carta di Novara in Rete allegata) e del relativo valore paesaggistico. Il progetto avrebbe dovuto essere sviluppato per lotti, al fine di garantire il progressivo recupero dell'area contestualmente all'evoluzione degli scavi, anche in considerazione dei rilasci quinquennali autorizzatori connessi alla relativa autorizzazione paesaggistica;
- in relazione all'attività estrattiva proposta per un arco decennale, è stato definito l'EFFETTO come moderatamente NEGATIVO, per la componente vegetazionale-ecosistemica-fauna ed alle connesse azioni mitigative e compensative da attuarsi.

Per quanto sopra espresso, si ritiene che la documentazione fornita non sia sufficiente per inquadrare complessivamente i potenziali effetti significativi sull'ambiente del progetto proposto, e conseguentemente escluderne la relativa significatività e negatività. Pertanto, nel rimarcare che l'ampliamento della cava in progetto non è conforme alla pianificazione estrattiva vigente, si ritiene che l'opera debba essere assoggettata a procedura di VIA, finalizzata a proteggere la salute umana, a contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, a provvedere al mantenimento delle specie e a conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.

Novara, 29/10/2025

IL FUNZIONARIO TECNICO
dott.ssa Sabrina Manazza
(firmato digitalmente)

